

up. 5322/14
ciou 802/14
cd De cauo

Proc. n. 988/2014 R. G.

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE bis

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) dott. Renato Lipani | Presidente |
| 2) dott.ssa M. Silvana Fusillo | Consigliere |
| 3) dott. Fulvio Dacomo | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nel giudizio promosso

da

Tekno Gest srl (cf. 05192461217) rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Buonomo (cf. BNM BNC 40B02 F839O) e Lorenzo Zampaglione (cf. ZMP LNZ 73E29 F839M), giusta procura in calce al reclamo,

avverso

il decreto del tribunale di Napoli n. 04/2014 r.g. emesso in data 26.8.2014 con cui era stato rigettato il ricorso per omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti.

Con reclamo depositato in data 10.9.2014 la Tekno Gest srl impugnava il decreto del Tribunale di Napoli in oggetto, con cui era stata respinta la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.

Il Tribunale aveva rilevato, quali profilo critico della omologazione, la mancanza da parte dell'esperto di una motivazione idonea e completa in ordine alla riscossione dei crediti verso l'ASL e all'utilizzo di risorse finanziarie provenienti dalla società controllata Galleria Valentina srl; ritenendo in definitiva che il piano di fattibilità non era adeguatamente motivato in relazione alla concreta possibilità di pagare integralmente i creditori estranei all'accordo nei termini previsti.

Deduceva in primis la reclamante la inammissibilità di valutazioni di merito in ordine alla relazione del professionista attestatore, e comunque la completezza e coerenza della relazione, peraltro integrata e chiarita a seguito delle osservazioni del giudice delegato; ribadendo la concreta ed effettiva possibilità di pagamento dei creditori estranei nel termine di 120 giorni dalla data di omologazione degli accordi. E concludeva per la omologazione degli accordi.

All'udienza del 14.11.2014 la Corte si riservava la decisione.

Quello previsto dall'art. 182 bis l.f. è un istituto ontologicamente diverso dalle procedure concorsuali, in quanto volto ad assicurare ad un accordo di natura negoziale determinati effetti giuridici che, in mancanza di omologazione, non potrebbero determinarsi. Poiché gli accordi integrano un

IL CASO.it

My
/

“momento” negoziale, qualificato da un procedimento inteso a garantire all'autonomia contrattuale di debitore e creditori aderenti determinati effetti, ne consegue la completa inefficacia degli stessi rispetto a tutti i soggetti estranei, in conformità al principio generale per cui il contratto vincola soltanto le sue parti, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 1372, comma 2 c.c.).

Da ciò non consegue però che nella fase giudiziale dell'omologa, unica devoluta alla autorità giudiziaria, il controllo debba limitarsi alla mera constatazione asettica dell'intervenuta approvazione del piano, ratificando passivamente la volontà dei creditori maggioritari aderenti, sussistendo invece poteri/doveri di disamina sia delle mere questioni formali, sia del merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano e alla soddisfazione dei creditori estranei all'accordo, e con differente grado di incidenza in relazione alla presenza o meno di opposizioni.

Ora, l'accordo non ha superato il vaglio del Tribunale, che ha rilevato incompletezze della relazione del professionista in ordine al piano di risanamento finanziario e conseguentemente ha ritenuto non assicurato con grado di certezza il pagamento dei creditori non aderenti all'accordo.

Deve peraltro rilevarsi come dal punto di vista formale il Tribunale non abbia svolto alcuna osservazione, per cui, attesa anche la documentazione prodotta, sotto tale profilo non vi sia alcuna problematica.

Va poi rilevato come nessuno dei creditori non aderenti agli accordi abbia presentato opposizioni alla omologazione, e questo assuma rilevanza in relazione al contenuto del controllo del Tribunale; mentre infatti la presenza di opposizioni instaura un pieno giudizio di merito in relazione alla idoneità del piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, la mancanza di opposizioni non abilita il giudice a sollevare egli stesso quelle contestazioni che sarebbero state appannaggio dei creditori estranei, limitandone invece il controllo -oltre che agli aspetti formali- alla completezza e congruità della relazione del professionista, che, in considerazione delle attestazioni che deve compiere e dei requisiti personali, ben difficilmente può ritenersi assimilabile alla figura del consulente “di parte”, con conseguente considerazione della sua relazione alla stregua di un qualunque atto di provenienza della parte stessa. In tale ottica, appare ultroneo demandare al Tribunale il compito di accertamento della fattibilità economica del piano di risanamento, già attestata dal professionista, in una sorta di attestazione di secondo grado o di controllo sull'operato già svolto e sulle conclusioni raggiunte dal professionista; dovendosi invece ritenere limitato il controllo esclusivamente alla completezza della relazione e alla coerenza e logicità dell'iter argomentativo svolto dal professionista e dei risultati cui è pervenuto.

Sempre in relazione ai limiti del controllo da svolgere dall'autorità giudiziaria, non può poi prescindere dal contenuto degli accordi di ristrutturazione raggiunti con la maggioranza dei creditori.

Invero, per gli altri creditori l'accordo ex art. 182 bis è un fatto estraneo avendo essi il diritto di esigere il pagamento e azionare in qualsiasi momento le azioni che il diritto delle obbligazioni e dei contratti riconosce in via generale al creditore. Ciò non significa però che essi siano sempre indifferenti all'accordo, ben potendo dallo stesso risultare danneggiati, nel caso in cui le previsioni contenute nel piano o nell'accordo non risultassero adeguate per

fin
B

consentire la soddisfazione dei loro crediti. In particolare va considerato che, se il contenuto dell'accordo di ristrutturazione non comporta atti dispositivi del patrimonio del debitore ma (come del resto frequentemente si verifica), contiene nella sostanza solo previsioni dilatorie della scadenza dei crediti o remissioni e/o di postergazioni che interessano e sono circoscritti solo ai creditori aderenti (considerato che per definizione non potrebbero mai tali disposizioni negoziali interessare e colpire i creditori estranei), nessun pregiudizio potranno mai lamentare i creditori estranei. Infatti non essendoci alcuna modificazione negativa né depauperamento del patrimonio del debitore, dalla dilazione, remissione o postergazione concessa dai creditori aderenti, quali soggetti estranei essi non potranno che trarne vantaggio, con conseguente esclusione, quindi, della legittimazione sostanziale alla contestazione dell'accordo per mancanza di interesse e di rilevanza dell'accordo intercorso tra il debitore e gli aderenti, rispetto alla posizione patrimoniale dei creditori e dei terzi estranei.

Ora, il tenore degli accordi di ristrutturazione proposti evidenzia la assoluta mancanza di pregiudizio per i creditori non aderenti all'accordo. L'accordo con l'Agenzia delle Entrate prevede infatti una totale esclusione degli importi dovuti per sanzioni ed interessi -pari ad euro 555.200,073-, ed il pagamento del residuo definito in euro 764.103,63 oltre aggi ed interessi legali in 39 rate trimestrali (circa 10 anni), e senza concessione di garanzie di alcun genere.

In definitiva, deve ritenersi che l'accordo di ristrutturazione così come realizzato non apporti alcun pregiudizio per i creditori estranei, bensì li favorisca, considerato sia l'abbattimento di parte del credito di natura privilegiata, sia la ampia dilazione concessa per il pagamento dei crediti in accordo, che viene ad essere per la maggior parte posticipato ben al di là delle scadenze dei crediti estranei.

Appare pertanto evidente l'interesse dei creditori estranei alla omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, testimoniata dalla mancanza di opposizioni.

Così inquadrata la fattispecie, già appare contraddittorio il provvedimento del Tribunale qui impugnato, che, al fine dichiarato di tutelare l'interesse dei creditori estranei, nega la omologazione degli accordi per mancata certezza dell'integrale pagamento degli estranei, laddove invece la mancata omologazione non solo non garantisce quella certezza agognata, ma la rende sicuramente maggiormente difficile da realizzare. Tali considerazioni sono di supporto al ritenere maggiormente fondato, come sopra detto, quell'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che vede il giudizio di omologazione strutturato come un giudizio pieno di merito in relazione alla idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei solo in presenza di opposizioni, laddove al contrario, in assenza delle stesse, il giudizio della autorità giudiziaria resta limitato alla verifica degli adempimenti prescritti dalla legge e alla adeguatezza e coerenza logica dell'iter argomentativo seguito dal professionista attestatore.

Adempimenti rispettati, sia sotto il profilo meramente formale, sia sotto quello della completezza e congruità della attestazione svolta dal professionista, che in considerazione delle scadenze dei debiti dei creditori

estranei e dei flussi di cassa ragionevolmente previsti, ha concluso, e ribadito tali conclusioni nella relazione integrativa aggiornata, per la idoneità della società ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di 120 giorni dall'omologa per i crediti scaduti, e dalla scadenza per quelli ancora non scaduti. E dette conclusioni risultano fondate su dati attendibili, considerati altresì sia la conferma ricevuta in ordine all'incasso da parte della Galleria Valentina srl dei rimborsi IVA, con conseguente versamento alla reclamante degli importi derivanti dalla attività di liquidazione, al netto dei debiti risultanti dai bilanci; sia la certificazione di credito rilasciata dalla ASL, il cui pagamento attualmente sospeso ex art. 48 bis DPR 602/1973 è però da ritenersi presumibilmente realizzabile una volta omologati gli accordi con Equitalia spa. In ogni caso, il piano finanziario predisposto dal professionista attentatore evidenzia comunque un surplus idoneo a compensare eventuali ritardi nella riscossione dei due crediti in oggetto.

Certo non può, come richiesto dal Tribunale, effettuarsi un giudizio prognostico di "quasi certezza" dell'integrale pagamento, trattandosi di accordi assunti in previsione di continuità di impresa, tuttavia può ritenersi che il piano di ristrutturazione così come prospettato sia concretamente attuabile, le prospettive di realizzo concrete, e vi sia pertanto idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei.


In accoglimento pertanto del reclamo, deve essere omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti in oggetto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Tekno Gest srl avverso il decreto del 26.8.2014 con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto il ricorso per omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, così provvede:

---in accoglimento del reclamo, omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dalla Tekno Gest srl con la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, pubblicati nel registro imprese in data 3.2.2014.
Napoli, 14.11.2014

Il Consigliere est.



Il Presidente

